



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 giugno 2009 (24.06)
(OR. fr)**

**10686/2/08
REV 2**

PUBLIC 78

NOTA

Oggetto: **ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
DICEMBRE 2007**

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel dicembre 2007. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel dicembre 2007 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Estratto degli atti del Consiglio". I documenti indicati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi (accessibile via Internet all'indirizzo <http://consilium.europa.eu>, rubrica "Documenti", "Trasparenza legislativa", "Processi verbali del Consiglio"). Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, all'indirizzo transparency@consilium.europa.eu.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

DICEMBRE 2007				
TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
2836^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) del 4 dicembre 2007 Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di pesca 2008, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000	15281/07 + COR 1 (da) + COR 2 (lv)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
2838^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) del 6 e 7 dicembre 2007 Decisione del Consiglio concernente la cooperazione tra gli Uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi	6262/07 + COR 1 (da)		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2007

TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Decisione del Consiglio sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nella Repubblica ceca, nella Repubblica di Estonia, nella Repubblica di Lettonia, nella Repubblica di Lituania, nella Repubblica di Ungheria, nella Repubblica di Malta, nella Repubblica di Polonia, nella Repubblica di Slovenia e nella Repubblica slovacca	14598/07 + COR 1 (fi)		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio recante modifica della parte 1 della rete di consultazione Schengen	15202/07		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Procedura scritta conclusa il 10 dicembre 2007				
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale	16265/07		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: contrari: DE, PL
2841^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) del 17, 18 e 19 dicembre 2007				

DICEMBRE 2007

TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi	14219/07		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 386/90 relativo al controllo al momento dell'esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi	13495/07 + COR 1		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici	15585/07 + REV 1 (lv)	196/07 (COM)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007	15688/07 + REV 1 (sv) + REV 2 (lv)	197/07 (Consiglio, COM) 198/07 (COM) 199/07 (COM)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	15418/07 + REV 1 (lt) + REV 2 (mt)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2007

TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca	15419/07 + COR 1 (bg) + REV 1 (It) + REV 1 COR 1 (It) + REV 2 (mt)		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1925/2006 concernente l'aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti	PE-CONS 3629/2/07 REV 2		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione	PE-CONS 3628/3/07 REV 3		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata)	PE-CONS 3652/2/07 REV 2		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2007

TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata)	PE-CONS 3653/1/07 REV 1		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (rifusione)	PE-CONS 3646/1/07 REV 1		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: astensione: DE
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/54/CE per quanto riguarda l'applicazione di talune disposizioni all'Estonia	PE-CONS 3687/1/07 REV 1		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo	PE-CONS 3688/2/07 REV 2		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2007

TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio	PE-CONS 3631/7/07 REV 7	200/07 (COM, Consiglio) 201/07 (COM) 202/07 (PL) 203/07 (SE)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: astensione: LT contrari: SE, PL
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina	16290/07 + COR 1 (it) + REV 1 (es) + REV 1 COR 1 (es)	204/07 (IT, ES) 205/07 (UK sostenuta da SK+ IE + DE)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: contrari: ES, IT
2842^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) del 20 dicembre 2007				
Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici	15863/07	206/07 (COM) 207/07 (BU)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008	15840/07		Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2007

TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali	14695/07		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Decisione del Consiglio che autorizza la Francia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare una riduzione dell'imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica	15285/07		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Consiglio sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi	16490/07 + REV 1 (pt) + REV 2 (lv) + REV 3 (mt)	211/07 (Consiglio) 212/07 (COM)	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto	16172/07 + COR 1 (lv)	213/07 (Consiglio, COM) 214/07 (MT)	Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli, tranne: astensione: FR

DICEMBRE 2007

TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 26, paragrafo 1, lettera a), 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto	16446/07 + REV 1 (hu)		Unanimità	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'“Impresa comune ARTEMIS” per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati	15969/4/07 REV 4	220-221/07 (COM) 222/07 (DE) 223/07 (FR, DE)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Clean Sky	15970/07 + REV 1 (en) + REV 2 (hu) + REV 3 (es) + REV 4 (ro) + REV 5 (bu) + REV 6 (pl) + REV 7 (el) + REV 8 (fi) + REV 9 (sl) + REV 10 (pt)	224/07 (COM) 225/07 (DE) 226/07 (COM) 227/07 (ES, DK)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

DICEMBRE 2007

TITOLI DEGLI ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	REGOLA DI VOTO	VOTI
Regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC	15974/1/07 REV 1 + REV 2 (fi)	228-229/07 (COM) 230/07 (DE) 231/07 (DE, FR)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi	15977/07	232/07 (COM) 233/07 (DE)	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

2839^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) del 10 dicembre 2007

DICHIARAZIONE 194/07

Dichiarazione della Germania

La Germania prende atto con rammarico del fatto che non sia stata messa a disposizione in tempo utile, in previsione dell'approvazione prevista nella sessione del Consiglio del 10 dicembre, una traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'UE, e quindi anche in tedesco, degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino. La Germania si attende che una traduzione tedesca sia disponibile quanto prima possibile.

L'accordo sull'adozione degli orientamenti in oggetto è senza pregiudizio per casi futuri in cui documenti che devono essere discussi in una sessione del Consiglio non siano tradotti interamente e in tempo utile in tedesco prima dell'inizio della sessione del Consiglio.

Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2007

DICHIARAZIONE 195/07

Dichiarazione della Commissione

La Commissione rileva che la sua proposta aveva come base giuridica l'articolo 133, paragrafi 1 e 5 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma. Il Consiglio ha aggiunto l'articolo 133, paragrafo 6 e gli articoli 71 e 80, paragrafo 2 e inoltre i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio hanno adottato una decisione recante approvazione dell'adesione dell'Ucraina all'OMC. La Commissione ritiene che la sua proposta includa la base giuridica corretta ed è del parere che la decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio sia superflua. La Commissione si riserva pertanto il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione.

2841^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) del 17, 18 e 19 dicembre 2007

DICHIARAZIONE 196/07

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si rammarica che la proposta di vietare tutte le attività di pesca in quattro siti della rete Natura 2000 al largo delle coste meridionali e occidentali dell'Irlanda per proteggere gli habitat di acque profonde non sia stata accettata dal Consiglio in questa modifica del regolamento 41/2007.

La Commissione ribadisce l'impegno ad attuare misure nel quadro della PCP ogniqualvolta ciò sia necessario per proteggere habitat di acque profonde sensibili dagli effetti negativi delle tecniche di pesca. La Commissione inserirà il divieto di tutte le attività di pesca nelle suddette zone nella proposta di regolamento che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, in quanto è urgente legiferare sulla protezione di questi siti che formano parte della rete Natura 2000, e in quanto è stato chiesto un parere scientifico e sono stati consultati gli organi pertinenti (CCR). Pertanto, queste misure saranno inserite nella prossima proposta sulle misure tecniche.

DICHIARAZIONE 197/07

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione hanno la consapevolezza che le disposizioni previste dall'articolo 4 dell'attuale regolamento rafforzano le disposizioni adottate nel quadro del piano di ricostituzione del tonno rosso. Il Consiglio invita la Commissione a presentargli proposte volte a incentivare le parti contraenti a adottare tali disposizioni a livello di ICCAT all'atto della revisione del piano nel 2008.

Inoltre, nel contesto dei lavori preparatori della riunione annuale dell'ICCAT, fissata per il novembre 2008, relativi all'eventuale revisione del piano di ricostituzione del tonno rosso, la Commissione procederà ad una valutazione dei mezzi di attuazione, in particolare delle misure tecniche previste nel piano, e presenterà al Consiglio, se necessario, opportune proposte di adattamento del piano.

Inoltre, nell'ambito della revisione che sarà effettuata nel 2008 sulla base di nuovi pareri scientifici, la Commissione prenderà in considerazione le raccomandazioni contenute nella relazione del Parlamento europeo.

DICHIARAZIONE 198/07

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 29 - "Finanziamento"

Dato il quadro specifico istituito dal presente regolamento, la Commissione esaminerà favorevolmente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1198/2006, la possibilità di superare le soglie del contributo finanziario del FEP alle misure di cui all'articolo 24 di detto regolamento.

DICHIARAZIONE 199/07

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 22 - "Controllo in porto o nell'allevamento"

La Commissione ritiene che ai sensi dell'articolo 25 risulti chiaro che gli osservatori hanno la responsabilità di osservare l'attività dell'allevamento e di verificarne la conformità. Essi hanno la responsabilità di convalidare il rapporto di messa in gabbia. Inoltre, il presente regolamento prevede che lo Stato membro sotto la cui giurisdizione ricade l'azienda di ingrasso o di allevamento di tonno rosso garantisce la presenza di un osservatore per l'intera durata del trasferimento del tonno rosso verso le gabbie e della raccolta dei pesci dall'azienda.

DICHIARAZIONE 200/07

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sull'etichettatura in materia di edulcorazione

La Commissione e il Consiglio convengono sulla necessità di approvare quanto prima le norme sull'etichettatura degli ingredienti per le bevande spiritose di cui alla direttiva 2000/13/CE.

DICHIARAZIONE 201/07

Dichiarazione della Commissione riguardo al tenore ammissibile di acido cianidrico e carbammato di etile in merito alla discussione sulla proposta in materia di bevande spiritose

La Commissione ritiene che la questione del contenuto ammissibile di acido cianidrico e carbammato di etile nelle bevande spiritose rappresenta un problema di sanità pubblica. I servizi della Commissione procederanno quanto prima a esaminare la questione allo scopo di raccogliere dati scientifici e formulare eventuali proposte onde rivedere il tenore massimo di acido cianidrico e fissare il tenore massimo per il carbammato di etile nell'acquavite di residui di frutta con nocciolo e nell'acquavite di frutta con nocciolo.

DICHIARAZIONE 202/07

Dichiarazione della Polonia sulla vodka

Proteggere la reputazione della denominazione di vendita di ciascuna bevanda spiritosa di rilievo per l'Unione europea è nell'interesse generale sia dei consumatori che delle imprese che vendono i loro prodotti sul mercato interno e li esportano verso paesi terzi. Ciò è altresì essenziale al fine di garantire che per la produzione di tali bevande siano utilizzate materie prime provenienti dal territorio dell'Unione europea.

"Vodka" è la denominazione di vendita di una bevanda spiritosa che rappresenta una parte importante delle vendite di bevande alcoliche. La bevanda spiritosa commercializzata con tale denominazione registra attualmente un considerevole aumento di popolarità presso i consumatori, in particolare dei paesi dell'OCSE.

L'autorizzazione, ai sensi della normativa UE, ad avvalersi della denominazione di vendita "vodka" per prodotti ottenuti a partire da materie prime diverse dai cereali e dalle patate utilizzati tradizionalmente comprometterebbe la reputazione della vodka e avrebbe un impatto negativo sulla sua qualità e la sua futura posizione sul mercato. La Polonia si rammarica che la distinzione di definizioni tra due gruppi di materie prime non sia connessa ad una speciale ed effettiva protezione giuridica della denominazione di vendita "vodka" nel caso dei prodotti ottenuti da materie prime tradizionali, il che costituisce in definitiva l'obiettivo fondamentale dell'atto giuridico in oggetto per quanto riguarda tutte le altre bevande spiritose.

Discostarsi dalla metodologia in materia di denominazione di vendita adottata nel regolamento e fare riferimento semplicemente alle disposizioni orizzontali della direttiva 2000/13/CE, che si applica a tutti i prodotti alimentari, con riguardo all'indicazione del nome delle materie prime non tradizionali nell'etichetta (articolo 13, paragrafo 2) compromette il raggiungimento dell'obiettivo principale del regolamento, che è di stabilire disposizioni specifiche per le bevande spiritose in un atto giuridico separato. Questo approccio darà la possibilità di fornire ai consumatori informazioni imprecise o indirette sulle materie prime utilizzate per produrre l'alcol, con la conseguenza che i consumatori potrebbero essere indotti in errore. Siffatta soluzione non è stata applicata a nessun'altra bevanda spiritosa né alla denominazione di vendita di alcun altro prodotto il cui nome è specificamente protetto e regolamentato a livello comunitario.

La definizione di vodka adottata non salvaguarda gli interessi dei produttori di vodka che utilizzano materie prime tradizionali, che producono il 98% di tutta la vodka prodotta nell'UE (come altri produttori mondiali quali la Russia, l'Ucraina e il Canada). Ciò significa che i futuri produttori di nuove vodke ottenute utilizzando materie prime non tradizionali trarranno automaticamente vantaggio dalla reputazione acquisita in molti anni dalle vodke prodotte con materie prime tradizionali.

Ciò rappresenta un'autorizzazione a sperimentare e cercare materie prime a basso costo nel territorio dell'Unione europea o in paesi terzi. L'effetto di questa decisione si ripercuoterà pertanto non solo sui produttori e i consumatori, ma anche sui produttori di alcol etilico e sugli agricoltori dell'UE che da numerosi anni forniscono le materie prime per la produzione di vodka.

Tenuto conto di quanto precede, la Polonia è contraria all'adozione da parte del Consiglio del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

DICHIARAZIONE 203/07

Dichiarazione della Svezia **sulle bevande spiritose e la vodka aromatizzata**

"Bevande spiritose":

La Svezia si oppone alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose per i seguenti motivi: il regolamento non tiene conto delle tradizioni svedesi e della terminologia svedese e non segue la posizione comune sottoscritta dalla Svezia riguardo all'utilizzo dei concetti di "sprit, spritdryck och brännvin" (acquavite e bevanda spiritosa).

Poiché il termine "brännvin" (bevanda spiritosa) non è menzionato nel regolamento, ci riteniamo liberi di usarlo conformemente alla tradizione e alla terminologia svedese nell'etichettatura, nella presentazione e nella designazione delle bevande spiritose e di altri prodotti alimentari.

Vodka aromatizzata

La Svezia ritiene inoltre che debbano valere le stesse regole per l'etichettatura delle materie prime impiegate per ambedue le categorie vodka e vodka aromatizzata, poiché l'etichettatura è intesa a dare informazioni chiare al consumatore.

DICHIARAZIONE 204/07

Dichiarazione delle delegazioni italiana e spagnola

Le delegazioni italiana e spagnola esprimono la propria insoddisfazione per il contenuto della proposta inerente la modifica del Regolamento 21/2004 relativo all'introduzione dell'identificazione elettronica degli ovini e dei caprini e sulle motivazioni che ne hanno contraddistinto le relative discussioni tecniche.

Il regolamento, che fissava al 1° Gennaio 2008 l'obbligatorietà dell'identificazione elettronica degli ovini e caprini, aveva previsto un periodo transitorio di 4 anni durante il quale i Paesi Membri avrebbero dovuto adottare tutte le misure necessarie per ottemperare a tale impegno.

L'Italia e la Spagna, per giungere nelle migliori condizioni a tale appuntamento, hanno impegnato notevoli risorse finanziarie ed umane nel progetto. Tali sforzi vedono ridotta l'efficacia delle misure nazionali a causa del mancato raggiungimento dello stesso risultato a livello comunitario.

Pur prendendo atto delle difficoltà che alcuni Stati membri hanno rappresentato in riferimento all'adozione della identificazione elettronica entro i termini previsti dal Regolamento, le motivazioni addotte relativamente ai problemi tecnici ed economici che ostacolano l'introduzione della identificazione elettronica entro il 2008, appaiono scarsamente condivisibili e, soprattutto, non risolvibili attraverso lo slittamento temporale proposto.

Differire fino al 31 dicembre 2009 l'introduzione della identificazione elettronica significa rimandare a quella data anche l'esecuzione di altri adempimenti previsti dal regolamento rendendolo di fatto difficilmente applicabile (e scarsamente utile), con le inevitabili ripercussioni sull'intero settore dell'anagrafe ovi-caprina.

Per tali motivazioni l'Italia e la Spagna esprimono il proprio voto contrario all'adozione della proposta di modifica del regolamento 21/2004.

DICHIARAZIONE 205/07

Dichiarazione del Regno Unito appoggiato dalla Slovacchia e dall'Irlanda

Il Regno Unito è favorevole ad un rinvio dell'entrata in vigore dell'identificazione elettronica obbligatoria degli ovini e dei caprini. Tuttavia, considerato il tempo trascorso dall'accordo sul regolamento originario, il Regno Unito invita la Commissione a riesaminare la sua valutazione d'impatto, tenendo conto del costo per l'industria e per gli organismi di esecuzione, nonché l'impatto del regolamento (CE) n. 21/2004 sulla competitività dell'industria degli ovini e dei caprini dell'UE, al fine di confermare, prima dell'entrata in vigore dell'identificazione elettronica, se gli obiettivi del regolamento siano realizzati nella maniera più efficiente in termini di costi.

DICHIARAZIONE 206/07

Dichiarazione della Commissione

Il presente regolamento va considerato come un primo passo verso l'instaurazione di condizioni atte a consentire lo sfruttamento sostenibile della pesca nel Mar Nero e a rafforzare quindi la stabilità a lungo termine del settore delle catture in Bulgaria e Romania. A seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania, si stanno stabilendo per la prima volta, per il 2008, le possibilità di pesca e misure tecniche provvisorie, sulla base dei dati presentati da entrambi gli Stati membri e tenuto conto delle osservazioni trasmesse dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) il 9 ottobre 2007. Dovrebbe essere promossa una cooperazione nel settore della pesca con i paesi terzi che si affacciano sul Mar Nero e si dovrebbe esaminare la possibilità di istituire un'organizzazione regionale per la pesca.

DICHIARAZIONE 207/07

Dichiarazione della delegazione bulgara

La Bulgaria accoglie con favore la dichiarazione della Commissione e sottolinea ancora una volta che il regolamento è soltanto la prima fase di un lungo processo volto ad istituire norme comunitarie valide ed efficaci per il Mar Nero. È chiaro che sarà necessario avviare altri studi scientifici per ottenere i dati di ricerca mancanti. Pertanto, e nel contesto dei futuri negoziati in materia di pesca con gli Stati non membri dell'UE che si affacciano sul Mar Nero, la Bulgaria attribuisce a questo regolamento un carattere transitorio che non costituisce un precedente per il futuro.

DICHIARAZIONE 208/07

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio invita la Corte a fornire, nella nota informativa sull'introduzione dei procedimenti pregiudiziali ad opera dei giudici nazionali, le indicazioni utili per tali giudici per quanto riguarda i casi in cui va chiesta l'attuazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza, segnatamente a motivo dei termini brevi imposti dalla legislazione nazionale o dalla normativa comunitaria, ovvero di implicazioni gravi per l'interessato. Il Consiglio invita la Corte ad applicare il procedimento pregiudiziale d'urgenza nelle situazioni di privazione della libertà.

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Corte di provvedere, tenendo comunque conto del grado di urgenza della causa, affinché gli Stati membri dispongano, per formulare eventuali osservazioni per iscritto, nonché per preparare le loro difese orali, del tempo e delle traduzioni necessarie ad assicurare una partecipazione effettiva ed utile al procedimento. Il Consiglio invita la Corte a far sì che i termini al riguardo non siano in linea di principio inferiori a 10 giorni lavorativi e ad adattare la fase orale del procedimento ai bisogni del procedimento d'urgenza. Il Consiglio rileva che il procedimento pregiudiziale d'urgenza dovrebbe essere chiuso entro tre mesi.

Il Consiglio prende atto, infine, del fatto che la Corte intende assicurare, come per qualsiasi altro procedimento promosso dinanzi ad essa, la trasparenza nell'applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza, e le chiede di presentare, al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore di tale procedimento, una relazione - i cui dati saranno oggetto di un aggiornamento annuale - sull'attuazione del medesimo e, segnatamente, sulla prassi da essa seguita per decidere se avviare o meno il procedimento d'urgenza.

DICHIARAZIONE 209/07

Dichiarazione della delegazione belga

Il Belgio ritiene che il fatto di prevedere, nella dichiarazione da allegare al verbale del Consiglio, che la Corte presenti al Consiglio, al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del nuovo procedimento d'urgenza, una relazione sull'attuazione del medesimo implichi chiaramente che sarà fatto il necessario, se del caso, affinché le disposizioni possano essere riesaminate.

DICHIARAZIONE 210/07

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia ritiene che la decisione del Consiglio che modifica il regolamento interno del Consiglio al fine di applicare l'articolo 205, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, l'articolo 118, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma e l'articolo 34, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, non debba essere considerata un precedente né per la definizione né per l'interpretazione del concetto di "popolazione" in riferimento alla maggioranza qualificata nel quadro del nuovo trattato di Lisbona.

L'Italia sottolinea pertanto la necessità di avviare a tempo debito un dibattito sui criteri in base ai quali determinare il concetto di "popolazione europea" una volta entrato in vigore il nuovo trattato.

DICHIARAZIONE 211/07

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio dichiara che gli articoli da 1 a 16 della presente direttiva e le disposizioni in materia di franchigie per i viaggiatori del regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali si applicano a decorrere dalla stessa data.

DICHIARAZIONE 212/07

Dichiarazione della Commissione

La Commissione è pronta, nell'improbabile eventualità che non si raggiunga entro fine marzo 2008 un accordo sul regolamento doganale che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83, ad adattare la sua proposta in modo da consentire l'adozione della parte relativa alle franchigie per i viaggiatori, per dare agli Stati membri tempo sufficiente per attuare la presente direttiva nel diritto nazionale.

DICHIARAZIONE 213/07

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva nel suo insieme

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che la proroga delle disposizioni transitorie con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto non pregiudica le discussioni generali che si dovranno ancora tenere sulla ridefinizione del campo d'applicazione delle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto e su tale base affermano che le disposizioni transitorie previste dai trattati di adesione non saranno oggetto di una nuova proroga.

DICHIARAZIONE 214/07

Dichiarazione di Malta relativa all'articolo 127

Malta ricorda la dichiarazione 37 del suo trattato di adesione e sottolinea che la sua accettazione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 per il mantenimento dell'aliquota IVA dello 0% invece dell'aliquota ridotta del 5% sulla fornitura di prodotti alimentari e farmaceutici, e la sua accettazione della dichiarazione a verbale relativa alla direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto approvata dal Consiglio e dalla Commissione il 4 dicembre 2007, si fondano sul presupposto che il periodo transitorio di cui all'articolo 28, paragrafo 1 della sesta direttiva IVA e all'articolo 402 della direttiva 2006/112/CE giunga a scadenza quello stesso giorno.

DICHIARAZIONE 215/07

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto della proposta/decisione del Consiglio di contribuire al finanziamento del FES con 3,2 miliardi di EUR nel 2008. Sulla base delle più recenti previsioni della Commissione e della BEI, la conseguenza sarà una carenza del flusso di cassa pari a un massimo di 400 milioni di EUR a seconda della data precisa di entrata in vigore dell'accordo di Cotonou riveduto.

Dal 2001 la Commissione ha intrapreso, con l'appoggio degli Stati membri, una riforma radicale della gestione dell'assistenza esterna della CE per affrontare la sfida di una maggiore efficacia, rapidità e qualità. La Commissione ha superato tale sfida: il 9° FES sarà pienamente impegnato entro la fine del 2007. È la prima volta in assoluto che un FES sia impegnato prima dell'entrata in vigore di quello successivo. Sono state lanciate nuove importanti iniziative per le infrastrutture, le risorse idriche, l'energia e il mantenimento della pace in Africa. Il livello annuo di esborsi di aiuti è costantemente aumentato, conformemente agli impegni internazionali assunti in materia di aumento progressivo degli aiuti. Il livello dei contributi al FES per il 2008 richiesti dalla Commissione è pienamente conforme a tale tendenza.

La proposta/decisione del Consiglio comprometterà tali risultati privando la Commissione delle risorse finanziarie necessarie per sostenere i suddetti progressi: essa non sarà pertanto in grado di adempiere pienamente, entro la fine del 2008, agli obblighi contrattuali e legali nei confronti di terzi.

Ciò coinciderà con l'entrata in vigore dell'accordo di Cotonou riveduto nonché con il varo dell'attuazione della strategia UE-Africa che sarà approvata questa settimana a Lisbona. Una tale situazione, in cui la Commissione non potrà tener fede ai propri impegni, sarà politicamente indifendibile nei confronti dei nostri partner ACP.

La Commissione chiede al Consiglio di fornire le risorse finanziarie necessarie per consentirle di rispettare i propri obblighi politici e legali. Esorta i singoli Stati membri a versare la totalità del contributo per il 2008 richiesto dalla Commissione.

DICHIARAZIONE 216/07

Dichiarazione della Francia

Le autorità francesi tengono a rammentare l'importanza che attribuiscono ai programmi finanziati dal FES. Ribadiscono il loro sostegno alla politica di cooperazione allo sviluppo svolta tramite tale strumento finanziario nei confronti dei paesi ACP e dei PTOM.

Esse attirano nondimeno l'attenzione sulla necessità di adottare contributi che possano essere sostenuti dal bilancio degli Stati membri, entro termini compatibili con le procedure di bilancio interne di questi ultimi.

Le autorità francesi prendono atto che l'ammontare della richiesta di contributi a titolo dei programmi FES per il 2008 è stato fissato a 3,2 miliardi di EUR.

Tale importo costituisce in ogni caso un massimale di spesa che non potrebbe essere riveduto."

DICHIARAZIONE 217/07

Dichiarazione della Commissione sulle norme d'origine

La proposta della Commissione relativa al regolamento sull'accesso al mercato a titolo degli APE, conformemente alle direttive di negoziato degli APE, incorpora miglioramenti in settori specifici delle attuali norme d'origine stabilite nel protocollo sulle norme d'origine dell'accordo di Cotonou. Tali miglioramenti riguardano i settori dell'agricoltura, della pesca nonché dei tessili e dell'abbigliamento. I miglioramenti in questi settori sono stati richiesti dai partner ACP nei negoziati sugli APE e sono stati inclusi negli accordi trampolino siglati.

La Commissione tiene pienamente conto della situazione specifica degli ACP e della loro particolare necessità di sviluppare e diversificare le loro economie promuovendo un più ampio ricorso a fattori di produzione competitivi e importati. Tali norme pertanto non pregiudicheranno future proposte della Comunità relative a norme d'origine preferenziali per altre zone geografiche. Le future proposte della Commissione sulla riforma delle norme d'origine saranno elaborate in stretta cooperazione con gli Stati membri.

La Commissione riconosce inoltre la necessità di migliorare le norme d'origine negli APE, rendendole più semplici, più trasparenti, più facili, perfezionate e tali da offrire maggiore prevedibilità. Ciò assicurerà che gli Stati ACP beneficino pienamente dell'accesso preferenziale al mercato, offrendo la certezza giuridica necessaria e impedendo nel contempo l'elusione, in modo da far sì che i benefici dei miglioramenti vadano agli ACP.

La Commissione presenterà quanto prima proposte appropriate per mantenere la possibilità di cumulo dell'origine con i paesi e territori d'oltremare.

DICHIARAZIONE 218/07

Dichiarazione della Commissione sull'attuazione del capitolo IV

Gli APE offrono un'apertura senza precedenti del mercato dell'UE agli esportatori dei paesi terzi. Le correlate misure di salvaguardia sono inoltre più specifiche di quelle di altri accordi commerciali regionali pur senza abbassare la soglia esistente per siffatte misure. Rispecchiano la situazione e gli interessi specifici dei paesi ACP e non pregiudicano future proposte della Comunità relative a clausole di salvaguardia.

Le disposizioni di salvaguardia sono di natura bilaterale. La salvaguardia bilaterale è uno strumento importante che accompagna la liberalizzazione degli scambi per tutte le parti proteggendo i nostri partner ACP e offrendo la rete di sicurezza necessaria ai produttori comunitari che dovranno adattarsi all'organizzazione di questo nuovo mercato liberalizzato.

Per seguire un approccio equilibrato, gli accordi che istituiscono o portano all'istituzione degli APE prevedono altresì che, nella selezione delle misure di salvaguardia bilaterali, sia accordata la priorità a quelle che meno perturbano il funzionamento degli accordi.

La Commissione ritiene che si debba accordare la stessa priorità quando si applicano misure di salvaguardia bilaterali nel quadro del regolamento sull'accesso al mercato a titolo degli APE.

Ciò non pregiudica il diritto della Comunità europea di applicare misure di salvaguardia bilaterali laddove esse siano giustificate, come ai sensi del capitolo IV del regolamento.

DICHIARAZIONE 219/07

Dichiarazione del Consiglio sullo zucchero

Il Consiglio rammenta la dichiarazione della Commissione sulla clausola di salvaguardia per le importazioni nella Comunità di zucchero proveniente da un paese terzo nell'ambito del regime "Tutto tranne le armi" (EBA), iscritta nel verbale della sua 2708a sessione (Agricoltura e pesca), tenutasi a Bruxelles il 20 febbraio 2006¹, così formulata:

"Se in un determinato anno a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 le importazioni nella Comunità di zucchero proveniente da un paese terzo nell'ambito del regime "Tutto tranne le armi"(EBA) aumentano di oltre il 25% rispetto alle importazioni di tale paese nella precedente campagna di commercializzazione, la Commissione avvierà automaticamente la procedura prevista per decidere se devono essere applicati provvedimenti quali la sospensione o il ritiro temporaneo delle concessioni commerciali, la sorveglianza o altre misure di salvaguardia."

¹ Cfr. doc. 6538/06 ADD 1 PV/CONS 6 AGRI 51 PECHE 47.

DICHIARAZIONE 220/07

Dichiarazione della Commissione

La Commissione continua ad attribuire importanza al principio secondo cui la procedura di selezione del direttore esecutivo dovrebbe essere trasparente, professionale e bene organizzata, così da garantire un trattamento equo a tutti i candidati, nonché la separazione dei compiti tra l'autorità incaricata della selezione e l'autorità che ha il potere di nomina, in modo tale che sia nominato il candidato che meglio risponde ai criteri di selezione.

In qualità di membro del consiglio di direzione, la Commissione si impegna a garantire l'attuazione di tale procedura ed il rispetto dei principi summenzionati.

DICHIARAZIONE 221/07

Dichiarazione della Commissione

Nel determinare l'ordine in cui il finanziamento della Comunità sarà assegnato a progetti che rientrano nelle iniziative tecnologiche congiunte di cui gli Stati membri sono membri fondatori, il rappresentante della Commissione nell'iniziativa congiunta difenderà i principi stabiliti nelle regole di partecipazione del settimo programma quadro, segnatamente che le proposte sono classificate in base alla valutazione effettuata da esperti indipendenti.

Criteri nazionali di ammissibilità possono essere applicati ai partecipanti che figurano nella graduatoria, a condizione che detti criteri siano obiettivi e specifici e siano enunciati chiaramente ed apertamente nei relativi inviti a presentare proposte. Occorre inoltre assicurare che i criteri nazionali non siano in contraddizione con i principi di trasparenza, eccellenza e parità di trattamento.

Occorre notare altresì che se un particolare criterio nazionale di ammissibilità non è soddisfatto, questo non influisce sulla graduatoria dei progetti in base alla valutazione indipendente, a meno che l'assenza di finanziamenti nazionali comprometta la solidità globale del progetto.

DICHIARAZIONE 222/07

Dichiarazione della Germania

La Germania rileva con preoccupazione il processo di inclusione progressiva degli organi comunitari decentrati nel campo d'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e si rammarica che con l'integrazione delle iniziative tecnologiche congiunte si sia fatto un ulteriore passo in tale direzione.

Già al tempo dell'istituzione dell'impresa comune "ITER" la Germania si era espressa criticamente in proposito e tiene a ricordare qui la dichiarazione a verbale rilasciata allora. Nell'impresa comune "ITER" tuttavia, la partecipazione del settore privato era stata esclusa e si poteva ancora giustificare una certa raffrontabilità con le agenzie esecutive. Non è questo il caso delle attuali iniziative tecnologiche congiunte.

La Germania rammenta nuovamente la necessità di uno scambio generale di idee sull'opportunità di accordare privilegi e immunità all'Europa unita, in particolare per quanto riguarda gli organi comunitari decentrati. Ha già chiesto, insieme ad altri Stati membri, più volte un siffatto scambio. La Commissione aveva acconsentito ad un tale dibattito entro tempi ragionevoli già nel marzo 2004, in occasione dell'istituzione dell'agenzia europea di gestione delle frontiere.

La Germania sostiene inoltre che l'applicazione dello statuto dei funzionari della CE a tutte le persone che lavorano per la Comunità debba essere gestita in modo restrittivo. Valuta in modo assai critico il fatto che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee sia applicato ora a partenariati pubblico-privati, finanziati in ampia misura non da fondi dell'UE ma da capitale privato. La Germania chiede pertanto alla Commissione di procedere ad una valutazione del principio sempre più esteso, e in parte non più funzionale allo scopo, dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, e di eventuali approcci alternativi.

DICHIARAZIONE 223/07

Dichiarazione della Francia e della Germania

Riguardo alle iniziative tecnologiche congiunte ARTEMIS e ENIAC, la Francia e la Germania sottolineano l'importanza della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera b), dello statuto che prevede che "sulla scorta delle verifiche trasmesse dalle rispettive autorità pubbliche, l'impresa comune verifica la conformità dei potenziali partecipanti alle proposte di progetti e del loro contributo, in funzione dei criteri di ammissibilità al finanziamento predefiniti a livello nazionale e di impresa comune."

In tale contesto, i criteri di ammissibilità e la procedura di verifica condotta dalle autorità nazionali e dall'impresa comune possono includere l'impatto sulla competitività, la crescita e l'occupazione.

La Francia e la Germania rammentano inoltre che la procedura di valutazione e selezione si fonderà sui principi di parità di trattamento, eccellenza e concorrenza conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, lettera c), dello statuto.

DICHIARAZIONE 224/07

Dichiarazione della Commissione

La Commissione continua ad attribuire importanza al principio secondo cui la procedura di selezione del direttore esecutivo dovrebbe essere trasparente, professionale e bene organizzata, così da garantire un trattamento equo a tutti i candidati, nonché la separazione dei compiti tra l'autorità incaricata della selezione e l'autorità che ha il potere di nomina, in modo tale che sia nominato il candidato che meglio risponde ai criteri di selezione.

In qualità di membro del consiglio di direzione, la Commissione si impegna a garantire l'attuazione di tale procedura ed il rispetto dei principi summenzionati.

DICHIARAZIONE 225/07

Dichiarazione della Germania

La Germania rileva con preoccupazione il processo di inclusione progressiva degli organi comunitari decentrati nel campo d'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e si rammarica che con l'integrazione delle iniziative tecnologiche congiunte si sia fatto un ulteriore passo in tale direzione.

Già al tempo dell'istituzione dell'impresa comune "ITER" la Germania si era espressa criticamente in proposito e tiene a ricordare qui la dichiarazione a verbale rilasciata allora. Nell'impresa comune "ITER" tuttavia, la partecipazione del settore privato era stata esclusa e si poteva ancora giustificare una certa raffrontabilità con le agenzie esecutive. Non è questo il caso delle attuali iniziative tecnologiche congiunte.

La Germania rammenta nuovamente la necessità di uno scambio generale di idee sull'opportunità di accordare privilegi e immunità all'Europa unita, in particolare per quanto riguarda gli organi comunitari decentrati. Ha già chiesto, insieme ad altri Stati membri, più volte un siffatto scambio. La Commissione aveva acconsentito ad un tale dibattito entro tempi ragionevoli già nel marzo 2004, in occasione dell'istituzione dell'agenzia europea di gestione delle frontiere.

La Germania sostiene inoltre che l'applicazione dello statuto dei funzionari della CE a tutte le persone che lavorano per la Comunità debba essere gestita in modo restrittivo. Valuta in modo assai critico il fatto che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee sia applicato ora a partenariati pubblico-privati, finanziati in ampia misura non da fondi dell'UE ma da capitale privato. La Germania chiede pertanto alla Commissione di procedere ad una valutazione del principio sempre più esteso, e in parte non più funzionale allo scopo, dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, e di eventuali approcci alternativi.

DICHIARAZIONE 226/07

Dichiarazione della Commissione

La struttura in forma di partenariato dell'ITC Clean Sky è stata elaborata in seguito a discussioni approfondite, durate oltre due anni, con l'industria e gli Stati membri. La procedura di selezione si è fondata sui criteri di eccellenza, apertura e trasparenza, e la Commissione garantirà che tali criteri continueranno ad essere applicati nell'attuazione dell'ITC.

Conformemente ai principi guida del programma quadro, il ruolo della Commissione in tutte le iniziative tecnologiche congiunte sarà sempre quello di garantire il massimo livello di eccellenza mediante procedure concorrenziali.

DICHIARAZIONE 227/07

Dichiarazione della Spagna e della Danimarca

La Spagna e la Danimarca ritengono che i principi fondamentali di apertura e trasparenza dovrebbero essere rispettati rigorosamente in tutte le ITC. In particolare, e riguardo all'iniziativa Clean Sky, la Spagna e la Danimarca hanno insistito sulla necessità di attuare inviti a presentare proposte su base aperta e concorrenziale in modo da garantire ai partecipanti di tutti gli Stati membri un accesso equo fondato sull'eccellenza.

In tale contesto, la Spagna e la Danimarca intendono affermare con chiarezza che Clean Sky non dovrebbe costituire un precedente in vista di future ITC o di altri strumenti nell'ambito del settimo programma quadro e ritengono essenziale garantire la partecipazione su base egitaria di tutti gli Stati membri.

DICHIARAZIONE 228/07

Dichiarazione della Commissione

La Commissione continua ad attribuire importanza al principio secondo cui la procedura di selezione del direttore esecutivo dovrebbe essere trasparente, professionale e bene organizzata, così da garantire un trattamento equo a tutti i candidati, nonché la separazione dei compiti tra l'autorità incaricata della selezione e l'autorità che ha il potere di nomina, in modo tale che sia nominato il candidato che meglio risponde ai criteri di selezione.

In qualità di membro del consiglio di direzione, la Commissione si impegna a garantire l'attuazione di tale procedura ed il rispetto dei principi summenzionati.

DICHIARAZIONE 229/07

Dichiarazione della Commissione

Nel determinare l'ordine in cui il finanziamento della Comunità sarà assegnato a progetti che rientrano nelle iniziative tecnologiche congiunte di cui gli Stati membri sono membri fondatori, il rappresentante della Commissione nell'iniziativa congiunta difenderà i principi stabiliti nelle regole di partecipazione del settimo programma quadro, segnatamente che le proposte sono classificate in base alla valutazione effettuata da esperti indipendenti.

Criteri nazionali di ammissibilità possono essere applicati ai partecipanti che figurano nella graduatoria, a condizione che detti criteri siano obiettivi e specifici e siano enunciati chiaramente ed apertamente nei relativi inviti a presentare proposte. Occorre inoltre assicurare che i criteri nazionali non siano in contraddizione con i principi di trasparenza, eccellenza e parità di trattamento.

Occorre notare altresì che se un particolare criterio nazionale di ammissibilità non è soddisfatto, questo non influisce sulla graduatoria dei progetti in base alla valutazione indipendente, a meno che l'assenza di finanziamenti nazionali comprometta la solidità globale del progetto.

DICHIARAZIONE 230/07

Dichiarazione della Germania

La Germania rileva con preoccupazione il processo di inclusione progressiva degli organi comunitari decentrati nel campo d'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e si rammarica che con l'integrazione delle iniziative tecnologiche congiunte si sia fatto un ulteriore passo in tale direzione.

Già al tempo dell'istituzione dell'impresa comune "ITER" la Germania si era espressa criticamente in proposito e tiene a ricordare qui la dichiarazione a verbale rilasciata allora. Nell'impresa comune "ITER" tuttavia, la partecipazione del settore privato era stata esclusa e si poteva ancora giustificare una certa raffrontabilità con le agenzie esecutive. Non è questo il caso delle attuali iniziative tecnologiche congiunte.

La Germania rammenta nuovamente la necessità di uno scambio generale di idee sull'opportunità di accordare privilegi e immunità all'Europa unita, in particolare per quanto riguarda gli organi comunitari decentrati. Ha già chiesto, insieme ad altri Stati membri, più volte un siffatto scambio. La Commissione aveva acconsentito ad un tale dibattito entro tempi ragionevoli già nel marzo 2004, in occasione dell'istituzione dell'agenzia europea di gestione delle frontiere.

La Germania sostiene inoltre che l'applicazione dello statuto dei funzionari della CE a tutte le persone che lavorano per la Comunità debba essere gestita in modo restrittivo. Valuta in modo assai critico il fatto che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee sia applicato ora a partenariati pubblico-privati, finanziati in ampia misura non da fondi dell'UE ma da capitale privato. La Germania chiede pertanto alla Commissione di procedere ad una valutazione del principio sempre più esteso, e in parte non più funzionale allo scopo, dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, e di eventuali approcci alternativi.

DICHIARAZIONE 231/07

Dichiarazione della Francia e della Germania

Riguardo alle iniziative tecnologiche congiunte ARTEMIS e ENIAC, la Francia e la Germania sottolineano l'importanza della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera b), dello statuto che prevede che "sulla scorta delle verifiche trasmesse dalle rispettive autorità pubbliche, l'impresa comune verifica la conformità dei potenziali partecipanti alle proposte di progetti e del loro contributo, in funzione dei criteri di ammissibilità al finanziamento predefiniti a livello nazionale e di impresa comune".

In tale contesto, i criteri di ammissibilità e la procedura di verifica condotta dalle autorità nazionali e dall'impresa comune possono includere l'impatto sulla competitività, la crescita e l'occupazione.

La Francia e la Germania rammentano inoltre che la procedura di valutazione e selezione si fonderà sui principi di parità di trattamento, eccellenza e concorrenza conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, lettera c), dello statuto.

DICHIARAZIONE 232/07

Dichiarazione della Commissione

La Commissione continua ad attribuire importanza al principio secondo cui la procedura di selezione del direttore esecutivo dovrebbe essere trasparente, professionale e bene organizzata, così da garantire un trattamento equo a tutti i candidati, nonché la separazione dei compiti tra l'autorità incaricata della selezione e l'autorità che ha il potere di nomina, in modo tale che sia nominato il candidato che meglio risponde ai criteri di selezione.

In qualità di membro del consiglio di direzione, la Commissione si impegna a garantire l'attuazione di tale procedura ed il rispetto dei principi summenzionati.

DICHIARAZIONE 233/07

Dichiarazione della Germania

La Germania rileva con preoccupazione il processo di inclusione progressiva degli organi comunitari decentrati nel campo d'applicazione del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e si rammarica che con l'integrazione delle iniziative tecnologiche congiunte si sia fatto un ulteriore passo in tale direzione.

Già al tempo dell'istituzione dell'impresa comune "ITER" la Germania si era espressa criticamente in proposito e tiene a ricordare qui la dichiarazione a verbale rilasciata allora. Nell'impresa comune "ITER" tuttavia, la partecipazione del settore privato era stata esclusa e si poteva ancora giustificare una certa raffrontabilità con le agenzie esecutive. Non è questo il caso delle attuali iniziative tecnologiche congiunte.

La Germania rammenta nuovamente la necessità di uno scambio generale di idee sull'opportunità di accordare privilegi e immunità all'Europa unita, in particolare per quanto riguarda gli organi comunitari decentrati. Ha già chiesto, insieme ad altri Stati membri, più volte un siffatto scambio. La Commissione aveva acconsentito ad un tale dibattito entro tempi ragionevoli già nel marzo 2004, in occasione dell'istituzione dell'agenzia europea di gestione delle frontiere.

La Germania sostiene inoltre che l'applicazione dello statuto dei funzionari della CE a tutte le persone che lavorano per la Comunità debba essere gestita in modo restrittivo. Valuta in modo assai critico il fatto che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee sia applicato ora a partenariati pubblico-privati, finanziati in ampia misura non da fondi dell'UE ma da capitale privato. La Germania chiede pertanto alla Commissione di procedere ad una valutazione del principio sempre più esteso, e in parte non più funzionale allo scopo, dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, e di eventuali approcci alternativi.

DICHIARAZIONE 234/07

Dichiarazione di Danimarca, Finlandia e Svezia

Danimarca, Finlandia e Svezia sottolineano l'importanza di adottare misure a livello di Unione europea e a livello mondiale per risolvere il problema delle fonti di inquinamento transfrontaliero soprattutto per quanto riguarda il mercurio. La Danimarca, la Finlandia e la Svezia invitano pertanto la Commissione ad intensificare i lavori relativi ad una strategia comunitaria sul mercurio e a proporre ulteriori misure per affrontare il problema del mercurio e dell'inquinamento transfrontaliero causato da mercurio aerodisperso. Danimarca, Finlandia e Svezia sottolineano inoltre che l'EU dovrebbe rappresentare una possente forza trainante nell'instaurare misure giuridicamente vincolanti di lotta alle fonti di mercurio a livello mondiale.

DICHIARAZIONE 235/07

Dichiarazione dell'Italia

L'Italia considera la presente direttiva un pilastro fondamentale ai fini del conseguimento di un buono stato chimico dei corpi idrici superficiali nell'Unione europea. Essa giudica positivo il fatto che il testo di compromesso proposto dalla presidenza per la nuova direttiva relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque includa alcuni elementi importanti, in particolare la possibilità per gli Stati membri di applicare standard di qualità ambientale per i sedimenti e/o il biota per alcune sostanze in funzione delle loro caratteristiche fisico-chimiche. Ciò consentirà un controllo reale ed adeguato dell'inquinamento chimico dovuto a tali sostanze. L'Italia non è tuttavia soddisfatta della definizione di alcuni standard di qualità ambientale che non sono coerenti con le disposizioni specifiche della direttiva quadro sulle acque.

Per definire degli standard di qualità ambientale per tutte le sostanze, l'Italia ritiene essenziale applicare i criteri tossicologici e di tossicità per l'ambiente fissati nella direttiva quadro sulle acque. L'UE rischierebbe altrimenti di non rispettare le prescrizioni della decisione n. 2455/2001/CE relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie, la quale dispone che tali sostanze scendano a concentrazioni nell'ambiente marino vicine allo zero entro il 2020. L'Italia invita pertanto il Consiglio dell'UE ad avviare con il Parlamento europeo una negoziazione costruttiva in sede di seconda lettura, allo scopo di adottare una direttiva ambiziosa e coerente con la direttiva quadro sulle acque per tutte le sostanze pertinenti, onde tutelare adeguatamente i corpi idrici europei e, nel contempo, la salute dei cittadini europei.

DICHIARAZIONE 236/07

Dichiarazione della Commissione

La Commissione riconosce la necessità di assistere gli Stati membri nell'attuare gli articoli 4 e 5 e dell'allegato I, parte B (punti 2 e 3). Al fine di coadiuvare l'attuazione pratica e tecnica di tali disposizioni la Commissione organizzerà pertanto sulla questione uno scambio di informazioni ed esperienze tra Stati membri. Tale processo avrebbe lo scopo di produrre documenti contenenti orientamenti e migliori pratiche che i servizi della Commissione responsabili pubblicheranno non appena possibile. Questo processo sarà organizzato come parte del previsto quadro di cooperazione sull'attuazione della direttiva quadro sulle acque.

DICHIARAZIONE 237/07

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Il Consiglio e la Commissione convengono che nella futura normativa sulla cattura e stoccaggio del carbonio si presterà attenzione alle condizioni specifiche richieste da tali tecniche in relazione alla normativa sui rifiuti.

DICHIARAZIONE 238/07

Dichiarazioni della Commissione

In relazione alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ai sensi dell'articolo 24 della direttiva riguardo all'adozione di norme minime per le autorizzazioni di cui all'articolo 20 e per la registrazione di cui all'articolo 23, la Commissione considera necessaria, prima di esercitare siffatte competenze un'appropriata valutazione d'impatto.

La Commissione osserva che l'esclusione dei suoli contaminati non escavati dalla direttiva quadro relativa ai rifiuti non è stata subordinata all'esistenza di un altro regime di regolamentazione UE che copra la gestione dei siti contaminati. A parere della Commissione ciò crea una lacuna nel livello di protezione ambientale conferito dalla normativa dell'UE. La Commissione sottolinea pertanto la necessità di colmare tale lacuna il più rapidamente possibile attraverso l'adozione di una direttiva quadro sulla protezione del suolo.

DICHIARAZIONE 239/07

Dichiarazione della Spagna e dell'Italia

La Spagna e l'Italia ritengono che la gerarchia dei rifiuti a cinque livelli di cui all'articolo 11 debba applicarsi come regola generale secondo quanto convenuto unanimemente in sede di Consiglio dei ministri nella sessione del 27 giugno 2006 (doc. 11103/06) in relazione alla "strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti". La gerarchia dei rifiuti costituisce in genere la migliore opzione ambientale per la normativa e la politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Ciò dovrebbe pertanto essere espresso in modo chiaro e non come semplice principio guida o orientamento.

In uno spirito di compromesso questa proposta di direttiva è stata approvata in prima lettura. Attendiamo con interesse le future discussioni con il Parlamento europeo.

DICHIARAZIONE 240/07

Dichiarazione dell'Irlanda e della Repubblica ceca

L'Irlanda e la Repubblica ceca ritengono che l'incenerimento sia sempre da classificarsi come smaltimento. Definirlo recupero nella direttiva minerà gli sforzi volti a promuovere una società del riciclaggio e a incoraggiare la riduzione e il riutilizzo all'interno della gerarchia dei rifiuti.

DICHIARAZIONE 241/07

Dichiarazione della Francia

La Francia riafferma di tenere fortemente al principio "chi inquina paga" e segnatamente a che il produttore o il detentore iniziale dei rifiuti sia responsabile fino al loro trattamento definitivo. L'esperienza ha spesso dimostrato, anche recentemente, che diluire le responsabilità nella catena di trattamento può rivelarsi deresponsabilizzante e quindi problematico e può condurre, in caso di trattamento non corretto, a situazioni inaccettabili per la salute e l'ambiente. Ciò può anche portare a far gravare in definitiva sulla collettività pubblica l'onere dell'eliminazione dei rifiuti trattati in modo inadeguato. Implicare il produttore dei rifiuti fino al trattamento finale è un atteggiamento virtuoso in quanto l'incita a cercare e a scegliere trattamenti di qualità ed eseguiti in condizioni di sicurezza. Proprio applicando questo principio si può inoltre contribuire a evitare la proliferazione di traffici illeciti di rifiuti.

In questo contesto la Francia riafferma che nella sua legislazione continuerà ad applicare il principio della responsabilità del produttore e non si varrà delle possibilità aperte dall'articolo 13 secondo cui agli Stati membri possono decidere in quali casi tale responsabilità può essere condivisa tra gli attori della catena di trattamento. Essa auspica che la Commissione e gli Stati membri restino estremamente vigilanti sulla questione e che il controllo dell'attuazione della direttiva nonché del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, che entra in vigore il 12 luglio, si incentri particolarmente su tale questione.

DICHIARAZIONE 242/07

Dichiarazione di Svezia, Belgio, Danimarca, Grecia, Italia e Portogallo

Svezia, Belgio, Danimarca, Grecia, Italia e Portogallo confermano la preoccupazione riguardante le incertezze dello stoccaggio permanente di mercurio metallico, cioè liquido.

Tuttavia, con l'obiettivo di un rapido accordo con il Parlamento europeo, abbiamo accettato il compromesso in sede di Consiglio.

Ci impegneremo attivamente nel futuro processo a sviluppare ulteriormente il regolamento e raggiungere un accordo su un efficace divieto di esportazione e sullo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti di mercurio.

DICEMBRE 2007	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2836^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECOFIN) del 4 dicembre 2007 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakistan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina Doc. 14945/07 + REV 1 (ro) Decisione del Consiglio che attua l'azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH) Doc. 15049/07 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 Doc. 14389/07 + COR 1 (It) Conclusioni del Consiglio "ECOFIN" sulla sorveglianza multilaterale dei programmi nazionali di riforma nell'ambito della strategia di Lisbona per il 2007 Doc. 15432/07 Conclusioni del Consiglio (ECOFIN) - L'impatto economico della migrazione nell'UE doc. 15536/07 Conclusioni del Consiglio sulla revisione del quadro Lamfalussy del 2007 Doc. 15552/07 + COR 1 Conclusioni del Consiglio sulla relazione del CSF sullo stato di avanzamento dei lavori 2007 riguardo alle principali barriere rimanenti allo sviluppo dei mercati europei dei capitali di rischio Doc. 15551/07	astensione: IT

DICEMBRE 2007	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulle aliquote IVA diverse dall'aliquota IVA normale Doc. 15671/2/07 REV 2 Conclusioni del Consiglio sulla lotta contro la frode fiscale Doc. 15666/2/07 REV 2 Conclusioni del Consiglio sul Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" Doc. 15721/2/07 REV 2 2837^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE E CONSUMATORI) del 5 e 6 dicembre 2007 Decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione del Consiglio (2003/479/CE) del 16 giugno 2003 Doc. 15273/07 Conclusioni del Consiglio su "Verso principi comuni di flessicurezza" Doc. 15497/07 + COR 1 (es) + COR 2 (sk) + COR 3 (pt) Conclusioni del Consiglio sulle prospettive future della strategia europea per l'occupazione nel contesto del nuovo ciclo della strategia di Lisbona Doc. 15813/07 + REV 1 (pt) Conclusioni del Consiglio relative alla protezione e conferimento di responsabilità nel quadro del coinvolgimento attivo Doc. 15191/07 + REV 1 (lv) + REV 2 (hu) Conclusioni del Consiglio sull'esame dell'attuazione, da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, della piattaforma d'azione di Pechino: "Donne e povertà" Doc. 13947/07 + COR 1 (de) + REV 1 (fi) + REV 2 (pt) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 Risoluzione del Consiglio sul follow up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) Doc. 15383/07 + REV 1 (lv)	

DICEMBRE 2007	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio su "Ruoli equilibrati di uomini e donne per l'occupazione, la crescita e la coesione sociale" Doc. 14136/07 + COR 1 +REV 1 (fi) + REV 3 (pt) Conclusioni del Consiglio sulla salute e migrazione nell'UE Doc. 15609/07 + REV 1 (sl) Conclusioni del Consiglio sul Libro bianco della Commissione intitolato: "Un impegno comune per la salute: Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013" Doc. 15611/07 + REV 1 (sl) Conclusioni del Consiglio sulla donazione e il trapianto di organi Doc. 15332/07 + REV 1 (sl) Conclusioni del Consiglio concernenti l'avvio di una strategia dell'UE sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità Doc. 15612/07 + REV 1 (sl) 2838^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) del 6 e 7 dicembre 2007 Conclusioni del Consiglio sulla capacità di affrontare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari e sulla preparazione contro gli attacchi biologici Doc. 15127/07 + COR 1 (el) Conclusioni del Consiglio relative alla creazione di un sistema di allarme rapido per gli tsunami nella regione dell'Atlantico nord-orientale e del Mediterraneo Doc. 15479/07 + COR (el) + REV 1 (ro) Conclusioni del Consiglio sull'elaborazione e la realizzazione di sistemi di allarme rapido nell'Unione europea Doc. 15473/07 + COR 1 (el) + REV 1 (ro) Conclusioni del Consiglio che adottano orientamenti strategici e priorità in materia di miglioramento della sicurezza degli esplosivi nell'Unione europea Doc. 15618/07 Conclusioni del Consiglio che adottano il programma di lavoro sulle ulteriori misure intese a massimizzare la sicurezza delle persone e delle cose in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale Doc. 15615/07	

DICEMBRE 2007	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Raccomandazione del Consiglio relativa a un manuale per le autorità di polizia e di sicurezza concernente la cooperazione in occasione di eventi importanti di dimensione internazionale Doc. 14143/3/07 REV 3 Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, al protocollo del 27 settembre 1996, al protocollo del 29 novembre 1996, e al secondo protocollo del 19 giugno 1997 Doc. 14549/07 + COR 1 Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali Doc. 14546/07 + COR 1 (es) + COR 2 (it) Conclusioni del Consiglio sul narcotraffico lungo la rotta della cocaina Doc. 15483/07 Azione comune del Consiglio che modifica l'azione comune 2007/108/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan Doc. 15327/07 Azione comune che modifica l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) Doc. 14628/07 Azione comune del Consiglio che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) Doc. 14805/07 + COR 1 + COR 2 (da) + REV 1 (ro) Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2006/807/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi Doc. 15028/07 Azione comune del Consiglio relativa alla nomina del Rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'Unione africana (UA) Doc. 13814/07	

DICEMBRE 2007	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Dichiarazione congiunta Unione europea/Consiglio d'Europa sull'istituzione di una "Giornata europea contro la pena di morte" Doc. 12007/07	
Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo di Eurojust e della rete giudiziaria europea nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo all'interno dell'Unione europea Doc. 15176/1/07 REV 1	
2839ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) del 10 dicembre 2007	
Posizione dell'Unione europea per la sesta riunione del Consiglio di associazione Doc. 15714/07	
Posizione comune dell'Unione europea sul progetto di dichiarazione ministeriale relativa al partenariato Euro-Mediterraneo sull'energia Doc. 16039/07	
Posizione comune dell'Unione europea in vista della quarta sessione del Consiglio di partenariato permanente UE-Russia Doc. 16026/07	
Conclusioni del Consiglio sull'operazione ALTHEA Doc. 16179/07	
Conclusioni del Consiglio sull'Afghanistan Doc. 16237/07 + COR 1	
Conclusioni del Consiglio sulla Somalia Doc. 16051/07 + COR 1 (fi)	
Conclusioni del Consiglio relative ad un trattato internazionale sul commercio di armi giuridicamente vincolante Doc. 15850/07	
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione della politica dell'UE in materia di diritti umani e democratizzazione nei paesi terzi Doc. 15855/07	
Conclusioni del Consiglio sugli orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino Doc. 16058/07	dichiarazione: 194/07 (DE)

DICEMBRE 2007	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria al Libano Doc. 13172/07 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l'altro, del Sudafrica Doc. 15564/07 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan e sulle importazioni di taluni accendini tascabili a pietra focaia ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese e provenienti da Taiwan oppure originari di Taiwan Doc. 15166/07 + COR 1 (de) Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili Doc. 14964/07 Regolamento del Consiglio sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan Doc. 14644/07 Decisione del Consiglio su una posizione della Comunità concernente una decisione del Consiglio di stabilizzazione e di associazione CE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia che modifica il protocollo n. 2 (sui prodotti siderurgici) dell'accordo di stabilizzazione e di associazione Doc. 14066/1/07 REV 1 Conclusioni del Consiglio sui partenariati per la mobilità e la migrazione circolare nell'ambito dell'approccio globale in materia di migrazione Doc. 16283/07 Posizione della Comunità europea in seno al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia (Belgrado, 18 dicembre 2007) Doc. 15459/1/07 REV 1 + REV 1 COR 1 Conclusioni del Consiglio sulla strategia di allargamento Doc. 16365/07	

DICEMBRE 2007	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2840ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE) del 10 dicembre 2007 Conclusioni del Consiglio sul Sudan/Ciad Doc. 16395/07 Conclusioni del Consiglio sui Balcani occidentali Doc. 16003/3/07 REV 3 Conclusioni del Consiglio sul processo di pace in Medio Oriente Doc. 16178/07 Conclusioni del Consiglio sul Libano Doc. 16204/1/07 REV 1 Procedura scritta conclusa il 13 dicembre 2007 Decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1º novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1º aprile 2017, dall'altro Procedura scritta conclusa il 14 dicembre 2007 Decisione del Consiglio che definisce la posizione della Comunità in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica del Capo Verde all'Organizzazione mondiale del commercio Doc. 16263/07 2841ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) del 17, 18 e 19 dicembre 2007 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3491/90 relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh Doc. 14891/07 + REV 1 (en, el, es, fi, ee, hu, nl, sv, lv, lt, mt, pl, bu) + REV 1 COR 1 (ee, nl) + REV 2 (fi) Conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione su una nuova strategia per la salute degli animali nell'UE (2007-2013) "Prevenire è meglio che curare" 15481/07 ADD 1	dichiarazione: 195/07 (COM)

DICEMBRE 2007	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sull'applicazione del principio di sostenibilità della pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile Doc. 15321/07 + COR 2 (da) + COR 3 (lv) Regolamento del Consiglio che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttivi applicati a dette retribuzioni e pensioni Doc. 15556/07 2842^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AMBIENTE) del 20 dicembre 2007 Decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in merito alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR 1975) Doc. 15471/07 Decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di giustizia Doc. 15885/07 Decisione del Consiglio recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia Doc. 15945/07 Decisione del Consiglio recante modifica del suo regolamento interno Doc. 15895/07 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Banca centrale di Malta Doc. 16131/07 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Banca centrale di Cipro Doc. 16130/07 Posizioni comuni dell'UE in vista delle prossime conferenze di adesione con la Croazia e la Turchia Doc. 16672/07	dichiarazioni: 208/07 (Consiglio) dichiarazioni: 209/07 (BE) dichiarazioni: 210/07 (IT)

DICEMBRE 2007	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio che stabilisce, per l'esercizio 2008, lo scadenziario delle richieste di contributi degli Stati membri a titolo del 9° Fondo europeo di sviluppo Doc. 15986/07 + COR 1 (el) Regolamento del Consiglio recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico Doc. 14970/07 + COR 1 + REV 1 (en) + REV 1 COR 1 (en) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 riguardante la modifica del contingente tariffario OMC per il burro neozelandese previsto nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 Doc. 15930/07 Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 5/2007 concernente la gestione del programma CARDS da parte della Commissione Doc. 16036/07 Azione comune del Consiglio che modifica l'azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR) e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) Doc. 16226/07 Azione comune del Consiglio che abroga l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alle missioni dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia Doc. 16169/07 Posizione comune del Consiglio che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e abroga la posizione comune 2007/448/PESC Doc. 16092/07 + ADD 1 REV 1 Decisione del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2007/445/CE Doc. 16093/07 + ADD 1 REV 1	dichiarazioni: 215/07 (COM) 216/07 (FR) astensione: PL dichiarazioni: 217-218/07 (COM) 219/07 (Consiglio)

DICEMBRE 2007	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla cooperazione con l'Africa occidentale nel settore della droga Doc. 15656/07	
Posizione comune definita dal Consiglio il 20 dicembre 2007 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE Doc. 11486/3/07 REV 3 + REV 3 ADD 1	dichiarazione: 234/07 (DK, FI, SE) 235/07 (IT) 236/07 (COM)
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive Doc. 11406/4/07 REV 4 + REV 4 ADD 1	dichiarazione: 237/07 (Consiglio, COM) 238/07 (COM) 239/07 (ES, IT) 240/07 (IE, CZ) 241/07 (FR)
Posizione comune definita dal Consiglio il 20 dicembre 2007 in vista dell'adozione del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico Doc. 11488/1/07 REV 1 + REV 1 ADD 1	dichiarazione: 242/07 (SE, BE, DK, EL, IT, PT)
Conclusioni del Consiglio su "Ambiente e salute" Doc. 16154/07	
